

# Codice Etico

## Premessa

Al fine di favorire la qualità e il prestigio dell'attività svolta dalla Federazione Maestri del Lavoro d'Italia e dai singoli Maestri e di implementare la diffusione di uno spirito associativo adeguato, viene istituito il presente Codice Etico.

## Contenuto

Il Codice Etico costituisce uno strumento normativo per regolare il comportamento dei Soci nell'ambito della Federazione.

L'appartenenza alla Federazione Maestri del Lavoro d'Italia implica l'osservanza della normativa vigente, l'accettazione e la piena adesione allo Statuto della Federazione, ai relativi Regolamenti e al presente Codice Etico.

## Le Regole Generali

### Art. 1 - Valori e principi di riferimento.

Il Maestro del Lavoro si ispira nella sua attività di volontariato istituzionale ai seguenti principi etici:

- Legalità
- Onestà
- Lealtà
- Correttezza
- Responsabilità
- Trasparenza
- Specchiata Condotta civile e sociale.

### Art. 2 - Obiettivi e regole comportamentali.

La Federazione ha nei suoi scopi statuari quello di unire solidalmente i Maestri all'interno della vita associativa e promuovere la continuità da parte degli associati ad offrire l'apporto delle proprie competenze a favore della collettività di appartenenza per costituire all'esterno un solido punto di riferimento per diffondere la conoscenza dei valori dei quali i Maestri sono portatori.

Nello svolgimento dell'attività di volontariato, in particolare di quella prevista dall'art. 4 lettera f) dello Statuto della Federazione "favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro aiutandole nella loro formazione e scelte professionali", ogni Maestro del lavoro, pur nell'autonoma gestione a livello periferico deve operare secondo le direttive generali emanate dagli Organi preposti.

E' richiesto il reciproco riguardo, una assoluta lealtà di comportamento, nonché il rispetto dei ruoli istituzionali magistrali.

Il Maestro del Lavoro deve privilegiare ed impegnarsi proficuamente sul territorio di competenza in quelle attività che sono state varate ed approvate dalla Federazione alla quale liberamente aderisce, e nel rispetto delle direttive impartite. Sono censurate tutte le azioni poste in essere dal Maestro del Lavoro che attentano alla unità della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia provocando contrasti e dissidi nella compagine

sociale e/o ostacolando l'attività dell'Ente; nonché le false dichiarazioni e i comportamenti scorretti, atteso che il comportamento del Maestro del Lavoro deve ispirarsi a criteri di assoluta lealtà.

Le conoscenze, siano esse di carattere scientifico, d'innovazione culturale o d'altro tipo, devono essere utilizzate a favore della Federazione, escludendo i fini personali.

Nello svolgimento delle proprie attività, gli iscritti non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali o d'immagine che caratterizzano la Federazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere le sue finalità statutarie escludendo la possibilità di rapporto con organizzazioni parallele che facciano riferimento ai Maestri del Lavoro.

La condotta morale è uno dei requisiti richiesti per il conferimento della decorazione della "Stella al Merito del Lavoro" (art. 1 lett. a - Legge 05.02.1992 n.143) e deve essere considerata dovere costante di tutti i Maestri del Lavoro che caratterizza tutte le attività di volontariato svolte nell'adempimento degli scopi statutari anche al fine di tutelare il nome e l'immagine della Federazione.

Il Maestro del Lavoro deve rispettare le regole concernenti l'uso dell'emblema raffigurante la decorazione, come specificatamente indicata dall'articolo 8 della citata Legge n.143, di cui si fregia la Federazione Maestri del Lavoro d'Italia sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1954, impedendone ogni abuso.

### **Art. 3 - Disposizioni sanzionatorie.**

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali competente potrà adottare nei confronti del Maestro del Lavoro che abbia tenuto un comportamento difforme ed in violazione di quanto riportato all'art. 2 (gli obiettivi e le relative regole comportamentali), la sanzione più grave della radiazione, lasciando alla competenza dello stesso Consiglio Regionale gli altri provvedimenti sanzionatori: dell'ammonizione scritta, della censura e della sospensione a seconda della gravità dell'azione commessa. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa, entro dieci giorni dalla formale comunicazione a mezzo raccomandata AR o altra forma equivalente. Contro la decisione del Consiglio Nazionale, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. Il Collegio dei Probiviri pronuncerà il proprio lodo entro 60 gg. da quando gli è pervenuto il ricorso. Detto lodo è inappellabile.

### **Art. 4 - Disposizioni finali.**

Il Codice Etico è approvato dalle Assemblee regionali dei Consigli Provinciali. Ogni integrazione, ampliamento e/o modifica del presente codice dovrà essere approvata dalle Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali e comunicata con tempestività ai destinatari. Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti gli associati alla Federazione Maestri del Lavoro d'Italia mediante apposite attività di comunicazione, anche tramite il sito internet.